



Alla Consigliera Capitolina Monica Montella  
e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

**prot: RC20200013356**

**del: 14/05/2020**

**Oggetto: Esclusione dal Gruppo capitolino "Movimento 5 Stelle".**

Si riscontra l'istanza prot. n. RQ/4418 del 6 marzo scorso con la quale la S.V. - in relazione all'esclusione dal Gruppo Capitolino "Movimento 5 Stelle" adottata nei suoi confronti - ha invitato questo Segretariato ad annullare, in autotutela, le note prot. nn. RC/5560 e RC/6548, rispettivamente del 20 e 26 febbraio 2020.

Con la prima di dette note, preso atto dell'intervenuta esclusione - di cui è pervenuta notizia dal Presidente del Gruppo, in data 18 febbraio 2020 (prot. n. RQ/3159) - lo scrivente Segretariato aveva invitato la S.V. ad indicare, entro il termine di tre giorni, altro Gruppo di appartenenza o a dar vita, ove ne ricorressero le condizioni, a un nuovo Gruppo (art. 21, Reg. Consiglio Comunale - di seguito, Regolamento -).

A tal riguardo era stato altresì rappresentato che, ove il predetto termine si fosse consumato senza alcuna indicazione nel senso anzidetto, la S.V. sarebbe confluita, a norma del Regolamento, nel Gruppo Misto.

Decorso il predetto termine senza che dalla S.V. fosse prodotta alcuna dichiarazione, il successivo 26 febbraio, alla luce di tale maturata condizione di mancata dichiarazione del nuovo Gruppo di appartenenza, con nota prot. n. RC/6548 lo scrivente Segretariato, ha reso noto il conseguente transito della S.V. al preesistente Gruppo Misto, "salvo diversa valutazione" del Presidente dell'Assemblea Capitolina (cui tale nota, come la precedente n. RC/5560, era stata inviata per conoscenza) e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini.

Il Presidente dell'Assemblea e i Presidenti dei Gruppi presenti alla riunione della Conferenza del 28 febbraio 2020, esaminata tale questione sotto il profilo regolamentare, hanno preso atto "di quanto avvenuto" in ordine ad essa, senza nulla eccepire in merito al predetto transito che, pertanto, è stato formalmente asseverato anche in sede di interpretazione del Regolamento, come è prerogativa della Conferenza, che, nella riunione del 20 aprile scorso, ha avuto modo di ribadire tale lettura in termini ancora più puntuali.

In ordine alle suddette due note, di cui si è sintetizzato il contenuto e chiarito la portata, si rileva che, ai fini del richiesto annullamento in autotutela, sono molte le doglianze dalla S.V. espresse, nessuna delle quali, tuttavia, può ritenersi condivisibile.

In disparte, infatti, quanto già rappresentato dallo scrivente con nota prot. n. RC/7328 del 3 marzo scorso, in merito all'eccessivo 'interventismo' che, ad avviso della S.V., su tale fronte sarebbe stato impropriamente dispiegato dal Segretariato (prot. n. RQ 3385/2020), nella nota che ora si riscontra si registrano espressioni destituite da ogni reale fondamento, che davvero non possono essere accettate, in particolare laddove la S.V. arriva a ipotizzare che la scrivente Struttura, disponendo il trasferimento della S.V. (!), "abbia arbitrariamente inteso sostituirsi alle competenze dell'Assemblea Capitolina" e ignorato "callidamente" le richieste di chiarimenti da Ella rivolte.

A latere, la vicenda strettamente giuridica, spiace, comunque, registrare l'affermazione circa l'arbitrarietà assunta dal Segretariato, non consona al ruolo, terzo, che pare fin qui tenuto dalla struttura. Difatti, in merito a tale generale rilievo, con la richiamata nota prot. n. RC/7328, è stata già fornita spiegazione delle funzioni cui il Segretariato, nel ruolo di Segreteria Generale dell'Assemblea, è chiamato dal Regolamento e, chiarito come, per quanto attiene alla vicenda in argomento, le attività conseguentemente poste in essere, costituiscano pedissequa applicazione del citato Regolamento, peraltro in continuità con quanto già avvenuto per altra Consigliera nel corso della attuale consiliatura.

Quanto al merito delle specifiche doglianze espresse, pare utile procedere al loro esame secondo lo stesso ordine utilizzato dalla S.V., a partire da quella secondo la quale, da parte del Segretariato, ad

arte, si sarebbe data una lettura parziale del parere del Ministero dell'Interno del 3 maggio 2019, alla quale, detta Struttura avrebbe attinto, nel redigere la nota prot. n. RC/7328 del 3 marzo 2020.

In tale nota, in realtà, alla luce della decisione comunicata dal Presidente del Gruppo Capitolino "Movimento 5 Stelle", semplicemente si ribadiva, per quanto pure dovrebbe risultare del tutto evidente, che l'esclusione non era stata dichiarata dal Segretariato ma deliberata a larga maggioranza dei componenti dello stesso Gruppo, senza alcuna opposizione da parte di alcuno dei partecipanti al voto o, successivamente, da parte degli assenti, in questa come nella precedente occasione, in cui altra Consigliera fu fatta oggetto di esclusione.

Nella medesima nota, il citato parere, a dire della S.V., sarebbe stato artatamente trascurato od omesso nella parte in cui gli esperti del Ministero avrebbero ritenuto che la materia dell'esclusione dai Gruppi Consiliari sia demandata agli Statuti o ai Regolamenti sul funzionamento dei Consigli, con la conseguenza, dalla S.V. tratta, che fintanto che detta disciplina non sia stata adottata l'esclusione dai Gruppi non sarebbe possibile.

Stante dunque l'assenza, all'interno del Regolamento di Roma Capitale, di una norma che disciplini tale fattispecie, questo Segretariato si sarebbe "arbitrariamente sostituito alle competenze dell'Assemblea Capitolina", unico organo deputato ad adottare, nel caso, le necessarie modifiche regolamentari.

In merito a tali argomenti, si ritiene doveroso puntualizzare che:

- sul tema dell'esclusione dai Gruppi Consiliari questo Segretariato, per un analogo caso occorso in ambito municipale, si era già espresso nei medesimi termini della nota RC/7328 inviata alla S.V. lo scorso 20 marzo, e che, dunque, non sono stati appositamente conati per il caso che La riguarda;
- l'avviso espresso in quella occasione, come è agevole constatare consultando l'allegata nota prot. n. RC/4540, risale al 13 febbraio 2019, precedendo di oltre due mesi il parere del Ministero dell'Interno, che interviene solo il successivo 3 maggio, e di più di un anno la nota RC/7328 da ultimo ad Ella inviata;
- relativamente alle parti del parere ministeriale che questo Segretariato avrebbe ripreso nella nota RC/7328 (operazione, peraltro, che, di per sé, non parrebbe censurabile) è facile verificare che, in realtà, si tratta di richiami ad una sentenza del TAR Lazio (Roma, Sez. II ter, n. 16240/2004), citati sia dallo scrivente (prima) che dal Ministero (dopo) e da entrambi riportati, come Ella potrà constatare, in carattere corsivo e con esplicita menzione degli estremi della sentenza;
- la parte del parere del Ministero dell'Interno che stabilisce che le problematiche riguardanti la materia dei Gruppi Consiliari debbano essere demandate allo Statuto o al Regolamento in nulla si discosta o confligge con quanto esposto nella nota n. RC/7328;
- in tale nota, era in particolare detto che: " ... Stante la natura dei Gruppi consiliari così configurata e alla luce di quanto dispone l'art. 38, c. 2, del TUEL - che demanda al Regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, la disciplina del funzionamento dei Consigli - le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei Gruppi consiliari devono essere pertanto valutate alla stregua delle norme statutarie e regolamentari di cui l'Ente, sullo specifico tema, si sia dotato. Tuttavia né lo Statuto di Roma Capitale né, come già detto, il Regolamento del Consiglio Comunale disciplinano in forma puntuale il caso dell'esclusione, riservando all'autonomia organizzativa dei singoli Gruppi la definizione delle questioni disciplinari a essi interne, tanto più se queste risultino afferenti a circostanze affatto immuni da valutazioni di natura politica e quindi improntate a massima discrezionalità, come pare sia nel caso in esame. L'assenza di previsione normativa, lungi dal costituire frutto di disattenzione, costituisce piuttosto portato dell'esigenza di non condizionare dall'esterno la vita e le dinamiche interne ai Gruppi, il cui funzionamento e la cui gestione diventano rilevanti, nella disciplina del regolamento, solo quando possano interferire con lo svolgimento delle funzioni dell'organo consiliare. Corollario naturale di tale scelta è che, laddove specifiche norme non lo prevedano espressamente, nessun ruolo nella soluzione di controversie di natura interna che possano insorgere tra il Gruppo e i singoli membri può essere rinvenuto in capo al Presidente dell'Assemblea e tanto meno al soggetto che assolve alle funzioni di segreteria di tale organo. ...";
- in alcun modo, pertanto, questo Segretariato, ha inteso sostituirsi all'Assemblea Capitolina, come risulta pacifico dal tenore letterale delle note prot. n. RC/5560 e n. RC/6548 del 2020, di cui si chiede l'annullamento;
- con tali note, questa Struttura - nell'assolvimento delle funzioni di Segreteria Generale dell'Assemblea che il Regolamento espressamente gli demanda, conferendogli la "legittimazione ad agire" di cui la S.V. ha chiesto conto - ha solo preso atto delle decisioni assunte dal Gruppo "Movimento 5 Stelle", all'unanimità, dai 23 Consiglieri che hanno partecipato ad una apposita riunione, nel corso della quale si è comunque registrato il voto largamente maggioritario dei 28 Consiglieri che, a quel momento, facevano parte del Gruppo;

- a tale ruolo meramente ricognitivo delle autonome determinazioni del Gruppo, il Segretariato ha atteso con le usuali modalità, come avviene, sin dall'insediamento dell'organo consiliare, in tutti i casi di nuovi ingressi o per effetto di mutamenti intervenuti negli assetti dei Gruppi conseguenti a fuoriuscite, limitandosi a chiedere alla S.V. di indicare di quale Gruppo intendesse far parte;
- anche in questo caso, nell'esercizio del tutto neutrale delle citate funzioni di Segreteria Generale, non essendo pervenuta alcuna scelta nei termini regolamentari si è pertanto dato conto che, come anticipatamente reso noto, la S.V., a norma di Regolamento, sarebbe entrata a far parte del Gruppo Misto: nessuna discrezionalità, né tanto meno arbitrio, ha dunque ispirato l'attività del Segretariato;
- l'intera vicenda, quanto alla sua conformità alla prassi applicativa del Regolamento, è stata conclusivamente fatta oggetto di apposito esame in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini che, in data 28 febbraio e 20 aprile 2020, si è determinata nel senso della sua correttezza.

Da ultimo, nessun pregio discrezionale pare possa riconoscersi alla notazione secondo cui, mentre la S.V. contesta la correttezza dell'esclusione ricevuta, la Consigliera già fatta oggetto di misura di allontanamento da parte dello stesso Gruppo Capitolino avrebbe, con la sua condotta acquiescente, di fatto sanato "*qualsiasi irregolarità commessa*".

Si ritiene, infatti, che - ferma restando la possibilità di sottoporre al giudice competente l'apprezzamento della fondatezza delle ragioni e delle modalità che a tale provvedimento hanno condotto - eventuali censure non potrebbero in nessun modo essere rivolte alle procedure poste in essere dal Segretariato Generale in forma meramente strumentale e scevre da qualsiasi contenuto di natura discrezionale.

IL SEGRETARIO GENERALE